



Titolo

Dichiarazioni lesive - art. 23 CGS – divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione

Descrizione

A prescindere dalla clausola generale di rispetto delle norme federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, comma 1), l'art. 23 CGS vieta specificamente ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone (nel caso di specie è stato ritenuto che gli incolpati abbiano violato la citata norma con affermazioni che non possono ritenersi mera espressione del diritto di critica, ma suonano come offesa rivolta non solo all'indirizzo dell'arbitro della gara, ma anche della intero mondo del calcio nel suo complesso; dichiarazioni peraltro con valenza razzista e che hanno avuto ampia diffusione nei siti web).

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 100/CFA/2019-2020/A

Presidente

Cirillo

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

art. 23 CGS;

Provvedimenti

SEZ. II - DECISIONE N. 100 CFA del 04 agosto 2020 (Sig. Masi Marco/Sig. Vagaggini Renato/Soc. U.S. Pianese S.r.l./Procura Federale)